



D.R. n. 332 del 5.11.2020

Il Rettore

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012 n. 87, serie generale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-*bis*, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e, in particolare l'art. 12 secondo cui le sue disposizioni "si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, che detta "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [...] e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 [...]", e, in particolare, l'art. 14, comma 1, secondo cui le sue disposizioni "si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020";



D.R. n. 332 del 5.11.2020

Il Rettore

Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 1, comma 9, lett. o) che dispone che sull'intero territorio nazionale "sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; [...]; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni [...]"

Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio del 3 settembre 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 9, lett. z) che dispone che su tutto il territorio nazionale "è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica [...]"

Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e, in particolare, i) l'art. 3, comma 1, che dispone che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio 'alto' di cui al citato documento di Prevenzione"; ii) l'art. 3, comma 4, lett. g) che dispone che "a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: "[...] è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza [...]" ; iii) l'art. 3, comma 4, lett. i), che dispone "i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile; iv) l'art. 5, comma 1, lett. d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19" ; ivv) l'art. 5, comma 1, lett. f) che dispone che nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i



D.R. n. 332 del 5.11.2020

Il Rettore

locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani"; *iiiv*) l'art. 5, comma 2, che dispone che "Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità; *ivv*) gli artt. 6 e 7 che rispettivamente disciplinano le "limitazioni agli spostamenti da e per l'estero" e "gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e, in particolare l'art. 1, comma 9, lett. c) che dispone che sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, che, all'art. 1, dispone, con effetto "dal 6 novembre e per un periodo di quindici giorni", che le misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 2, tra cui la Calabria;

Sentito il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria nella riunione del 5 novembre 2020, come prescritto dall'art. 1, comma 9, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

Con effetto immediato dalla pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione delle disposizioni dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, finalizzate al contrasto e al contenimento dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano le misure appresso indicate:

1. Sono sospese, dal 6 al 21 novembre 2020, le sedute di laurea in presenza. Tali sedute si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.



D.R. n. 332 del 5.11.2020

Il Rettore

2. Sono sospese, dal 6 al 21 novembre 2020, le attività didattiche e curriculari in presenza relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, post-lauream. Tali attività proseguono esclusivamente a distanza, con modalità organizzate a livello dipartimentale, avuto anche riguardo agli studenti con disabilità, nei modi previsti dal Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020. È assicurato, laddove necessario e secondo le modalità da individuarsi, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti per tali ragioni non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni.

3. Dal 6 al 21 novembre 2020, è fatto divieto di rientrare nelle residenze universitarie a quanti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non risultino già stabilmente presenti.

4. E' limitata, con provvedimento del Direttore Generale, dal 6 al 21 novembre 2020, la presenza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e difficilmente surrogabili in remoto, ivi comprese le attività tecnico-laboratoriali di supporto alla ricerca con carattere sperimentale, anche funzionali allo svolgimento delle tesi di laurea e di dottorato di ricerca, nonché le attività di biblioteca, in ogni caso con accesso programmato e contingentato, eventualmente in presenza di singoli professori e/o ricercatori e/o altri soggetti impegnati nella ricerca all'uopo espressamente autorizzati dai Direttori dei Dipartimenti. Il Direttore Generale dispone, inoltre, che il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario non in presenza presti la propria attività lavorativa in modalità a distanza.

5. Sono sospese, dal 6 al 21 novembre 2020, le attività dei posti ristoro, in considerazione della prevista minimizzazione delle presenze.

6. Sono sospesi, dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, le missioni, i viaggi e le trasferte fuori sede, di medio e lungo raggio, fatti salvi i casi giustificati da ragioni rilevanti e inderogabili, comunque da autorizzarsi in conformità agli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

7. Sono sospesi, dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza.

8. Sono sospese, dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, le procedure concorsuali, con esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati debba effettuarsi esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità a distanza. In questi casi, le procedure concorsuali si svolgono nel rispetto delle modalità disciplinate con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.



D.R. n. 332 del 5.11.2020

Il Rettore

9. Restano ferme le misure adottate con i decreti rettorali n. 267 del 14 settembre 2020 e n. 307 del 27 ottobre 2020 relative a linee guida e protocolli di sicurezza per il contenimento e il contrasto del contagio da COVID-19.

10. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni.

11. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 5 novembre 2020

Il Rettore

f.to Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale
f.to Prof. Ottavio Amaro